

Ordinanza
sull'assistenza amministrativa internazionale
in materia fiscale
(Ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale, OAAF)

del 23 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 capoverso 2^{bis}, 18 capoverso 3 e 22a capoverso 1 della legge del 28 settembre 2012¹ sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale nello scambio di informazioni su domanda e nello scambio spontaneo di informazioni.

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda

Art. 2 Domande raggruppate

¹ Le domande raggruppate secondo l'articolo 3 lettera c LAAF sono autorizzate per informazioni su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013.

² Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.

Art. 3 Contenuto di una domanda raggruppata

¹ Una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze all'origine della domanda;
- b. una descrizione delle informazioni richieste nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni;
- c. lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste;

RU 2016 4877

¹ RS 651.1

- d. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato;
- e. il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti;
- f. un commento del diritto applicabile;
- g. un'esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui si presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile;
- h. una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei contribuenti del gruppo;
- i. se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito attivamente al comportamento non conforme alla legge dei contribuenti del gruppo, una descrizione di questo contributo;
- j. la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l'autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa;
- k. la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.

² Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

Art. 4 Spese

¹ Sono considerate spese di importo eccezionale in particolare le spese riconducibili a domande che hanno causato un dispendio al di sopra della media, particolarmente difficili da elaborare o urgenti.

² Le spese si compongono:

- a. dei costi diretti di personale;
- b. dei costi diretti di posti di lavoro;
- c. di un supplemento del 20 per cento sui costi diretti di personale a copertura dei costi generali;
- d. dei costi diretti di materiale e di esercizio;
- e. degli esborsi.

³ Gli esborsi si compongono:

- a. dei costi di viaggio e di trasporto;
- b. dei costi per la consultazione di terzi.

⁴ Salvo disciplinamenti particolari della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Sezione 3: Scambio spontaneo di informazioni

Art. 5 Eccezioni per casi irrilevanti

¹ I casi irrilevanti possono essere esclusi dallo scambio spontaneo di informazioni.

² Sono considerati casi irrilevanti in particolare i casi in cui l'onere per lo scambio spontaneo di informazioni è manifestamente sproporzionato rispetto agli importi rilevanti sotto il profilo fiscale e al potenziale gettito d'imposta dello Stato destinatario.

Art. 6 Collaborazione delle autorità

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), l'AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni collaborano per garantire uno scambio spontaneo di informazioni uniforme a livello nazionale.

Art. 7 Unità organizzative per lo scambio spontaneo di informazioni

¹ L'AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni designano le unità organizzative competenti in materia di scambio spontaneo di informazioni.

² Le unità organizzative garantiscono il collegamento con la divisione competente dell'AFC per lo scambio di informazioni in materia fiscale (divisione competente dell'AFC) e l'esecuzione dello scambio spontaneo di informazioni nelle loro amministrazioni delle contribuzioni.

Art. 8 Accordo fiscale preliminare: definizione

Un'informazione, una conferma o una garanzia di un'amministrazione delle contribuzioni è definita come un accordo fiscale preliminare se:

- a. è fornita dall'amministrazione delle contribuzioni a un contribuente;
- b. concerne le conseguenze fiscali di una fattispecie descritta dal contribuente;
- e
- c. il contribuente può farvi affidamento.

Art. 9 Accordo fiscale preliminare: obbligo dello scambio spontaneo di informazioni

¹ Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito se un accordo fiscale preliminare:

² RS 172.041.1

- a. concerne fattispecie di cui all'articolo 28 capoversi 2-4 della legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni oppure ha come oggetto una riduzione fiscale per i redditi da beni immateriali o diritti analoghi oppure una ripartizione fiscale internazionale di società principali;
- b. fa riferimento al contesto transfrontaliero e ha come oggetto i prezzi di trasferimento tra persone associate o un metodo concernente i prezzi di trasferimento, stabiliti dall'autorità svizzera competente senza il coinvolgimento delle autorità competenti di altri Stati;
- c. fa riferimento al contesto transfrontaliero e consente di ridurre l'utile imponibile in Svizzera, senza che ciò risulti nel conto annuale e nel conto di gruppo;
- d. stabilisce che uno stabilimento d'impresa è costituito o non è costituito in Svizzera o all'estero oppure determina quali utili sono attribuiti allo stabilimento d'impresa; oppure
- e. ha come oggetto una fattispecie concernente la struttura dei flussi transfrontalieri di finanziamento o dei redditi trasferiti a persone associate in un altro Stato tramite enti svizzeri.

² Le persone sono considerate associate quando una di loro detiene una partecipazione di almeno il 25 per cento nell'altra o quando una terza persona detiene una partecipazione di almeno il 25 per cento in ciascuna delle altre due persone. Detiene una partecipazione in una persona chi detiene direttamente o indirettamente una rispettiva quota dei diritti di voto oppure del capitale azionario o sociale di tale persona.

³ L'obbligo dello scambio spontaneo di informazioni sussiste indipendentemente dalla realizzazione effettiva della fattispecie oggetto dell'accordo fiscale preliminare.

Art. 10 Accordo fiscale preliminare: Stati destinatari

¹ Se un accordo fiscale preliminare soddisfa almeno una delle condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 1 deve essere eseguito uno scambio spontaneo di informazioni con le autorità competenti dello Stato di sede della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo.

² Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito inoltre nei casi qui menzionati e con i seguenti Stati:

- a. in presenza di un accordo fiscale preliminare di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a, con gli Stati di sede di persone associate con le quali il contribuente opera transazioni che sottostanno a un'imposizione secondo l'accordo fiscale preliminare oppure che, per il contribuente, generano redditi derivanti da persone associate che sono assoggettati a imposta secondo l'accordo fiscale preliminare;

³ RS 642.14

- b. in presenza di un accordo fiscale preliminare di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b o c, con gli Stati di sede di persone associate con le quali il contribuente opera transazioni le cui conseguenze fiscali sono oggetto di un accordo fiscale preliminare;
- c. in presenza di un accordo fiscale preliminare di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera d, con lo Stato in cui è situato lo stabilimento d'impresa estero oppure con lo Stato di sede della persona che detiene uno stabilimento d'impresa in Svizzera;
- d. in presenza di un accordo fiscale preliminare di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera e, con gli Stati di sede di persone associate che effettuano direttamente o indirettamente pagamenti al contribuente e con lo Stato di sede dell'avente diritto definitivo a tali pagamenti.

³ Se un ente che partecipa a una transazione o a un pagamento secondo il capoverso 2 lettera a, b o d è uno stabilimento d'impresa di una persona residente in un altro Stato, lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito sia con lo Stato in cui è situato lo stabilimento d'impresa sia con lo Stato di sede della persona che detiene lo stabilimento d'impresa.

⁴ La divisione competente dell'AFC può limitare la trasmissione agli Stati che hanno aderito allo standard dell'OCSE sullo scambio spontaneo di informazioni su accordi fiscali preliminari.

Art. 11 Informazioni da trasmettere alla divisione competente dell'AFC

¹ In presenza di un accordo fiscale preliminare, alla divisione competente dell'AFC devono essere trasmesse le informazioni seguenti:

- a. una copia dell'accordo fiscale preliminare;
- b. la data di emissione dell'accordo fiscale preliminare;
- c. i dati per l'identificazione del contribuente, compreso l'indirizzo;
- d. il numero di identificazione fiscale del contribuente e il nome del gruppo dell'impresa di cui fa parte;
- e. gli anni fiscali per cui l'accordo fiscale preliminare ha validità;
- f. le condizioni soddisfatte dell'accordo fiscale preliminare di cui all'articolo 9 capoverso 1;
- g. un breve riassunto del contenuto dell'accordo fiscale preliminare, se possibile, in lingua francese o inglese o, altrimenti, in lingua tedesca o italiana;
- h. i dati relativi alla sede della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo, compresi i rispettivi indirizzi;
- i. per gli accordi fiscali preliminari di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a, i dati relativi a persone associate o stabilimenti d'impresa con cui il contribuente opera transazioni che sottostanno a un'imposizione secondo l'accordo fiscale preliminare oppure che, per il contribuente, generano redditi, derivanti da persone associate o stabilimenti d'impresa, che sono assog-

gettati a imposta secondo l'accordo fiscale preliminare, compresi i rispettivi nomi e indirizzi;

- j. per gli accordi fiscali preliminari di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b o c, i dati relativi a persone associate o stabilimenti d'impresa con cui il contribuente opera transazioni che sono oggetto dell'accordo fiscale preliminare, compresi i rispettivi nomi e indirizzi;
- k. per gli accordi fiscali preliminari di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera d, i dati relativi allo stabilimento d'impresa estero o alla persona estera la cui attività in Svizzera fonda uno stabilimento d'impresa, compresi i rispettivi nomi e indirizzi;
- l. per gli accordi fiscali preliminari di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera e, i dati relativi a persone associate o stabilimenti d'impresa che effettuano direttamente o indirettamente pagamenti al contribuente e i dati relativi all'avente diritto definitivo a tali pagamenti, compresi i rispettivi nomi e indirizzi;
- m. un elenco degli Stati destinatari secondo l'articolo 10;
- n. altre informazioni che potrebbero essere necessarie alla divisione competente dell'AFC per valutare se procedere allo scambio spontaneo di informazioni.

² Se disponibili, alla divisione competente dell'AFC devono essere inoltre trasmesse le informazioni seguenti:

- a. il numero di riferimento dell'accordo fiscale preliminare;
- b. il numero d'identificazione fiscale della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo;
- c. nei casi di cui al capoverso 1 lettere i-1, i numeri d'identificazione fiscale delle persone o degli stabilimenti d'impresa interessati.

³ Alla divisione competente dell'AFC possono essere trasmesse anche le informazioni seguenti:

- a. dati sull'attività principale del contribuente;
- b. dati relativi al volume delle transazioni, alla cifra d'affari e all'utile del contribuente.

⁴ Per tutti gli altri casi di scambio spontaneo di informazioni in virtù della convenzione applicabile nel singolo caso devono essere trasmesse alla divisione competente dell'AFC le seguenti informazioni:

- a. le informazioni previste per la trasmissione allo Stato destinatario;
- b. un breve riassunto della fattispecie, se possibile, in lingua francese o inglese o, altrimenti, in lingua tedesca o italiana e i motivi per cui tali informazioni devono essere scambiate spontaneamente;
- c. un elenco degli Stati che potrebbero essere interessati a tali informazioni;
- d. altre informazioni che potrebbero essere necessarie alla divisione competente dell'AFC per valutare se procedere allo scambio spontaneo di informazioni.

Art. 12 Termini

Le unità organizzative per lo scambio spontaneo di informazioni forniscono regolarmente alla divisione competente dell'AFC le informazioni da trasmettere, ma al più tardi entro i seguenti termini:

- a. in presenza di un accordo fiscale preliminare, 60 giorni dopo la sua emissione;
- b. negli altri casi, 60 giorni dopo la crescita in giudicato della decisione di tassazione della fattispecie interessata.

Art. 13 Trasmissione agli Stati destinatari

¹ In presenza di un accordo fiscale preliminare, la divisione competente dell'AFC trasmette agli Stati destinatari le informazioni ottenute secondo l'articolo 11 capoversi 1 lettere b–l, 2 e 3 entro tre mesi dal loro ricevimento. Questo termine è prorogato qualora lo richiedessero i motivi di cui agli articoli 22b–22d LAAF.

² Negli altri casi, la divisione competente dell'AFC trasmette agli Stati destinatari le informazioni ottenute secondo l'articolo 11 capoverso 4 lettere a e b.

Art. 14 Informazioni sbagliate o non rilevanti

¹ Qualora, in un secondo tempo, le informazioni trasmesse alla divisione competente dell'AFC dovessero rivelarsi sbagliate o non rilevanti ai fini della tassazione del contribuente, l'amministrazione delle contribuzioni interessata lo notifica tempestivamente alla divisione competente dell'AFC e le trasmette le informazioni rettificcate.

² La divisione competente dell'AFC trasmette le informazioni rettificate allo Stato destinatario interessato.

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 15** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 20 agosto 2014⁴ sull'assistenza amministrativa fiscale è abrogata.

Art. 16 Disposizioni transitorie

¹ Le disposizioni sullo scambio spontaneo di informazioni disciplinano anche gli accordi fiscali preliminari che sono stati emessi tra il 1° gennaio 2010 e l'entrata in vigore della presente ordinanza e che si riferiscono agli anni fiscali per cui vige la normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni.

² In presenza di un accordo fiscale preliminare, l'amministrazione delle contribuzioni interessata trasmette regolarmente alla divisione competente dell'AFC tutte le

⁴ [RU 2014 2753, 2015 4939]

informazioni secondo l'articolo 11 capoversi 1–3 in suo possesso entro nove mesi dall'applicabilità della normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni. Qualora non disponga di tutte le informazioni secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2, l'amministrazione delle contribuzioni trasmette le informazioni in suo possesso e informa la divisione competente dell'AFC al riguardo.

³ La divisione competente dell'AFC trasmette tali informazioni agli Stati destinatari entro 12 mesi dall'applicabilità della normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni. Qualora motivi di cui agli articoli 22*b*–22*d* LAAF lo richiedessero, questo termine è prorogato.

⁴ Per gli accordi fiscali preliminari emessi dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, ma prima dell'applicabilità della normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni, il termine di cui all'articolo 12 lettera a decorre dal giorno dell'applicabilità di tale normativa internazionale. Questo capoverso si applica per analogia al termine previsto negli altri casi di cui all'articolo 12 lettera b.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.